



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

**REGISTRO PER LA PRESA IN CARICO
E CONFERIMENTO /SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
PRODOTTO DAI MOTOPESCA**

(art. 11 e 12 del D.Lgs n. 22 del 1997)

Il presente registro, convalidato dall’Autorità Marittima competente, è composto da
n.....pagine numerate e vidimate su ogni foglio e debitamente siglate dal Comandante
dell’unità M/P.N.....

in ottemperanza al Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

-----|-----

L’Autorità Marittima



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

OPERAZIONI DI PRESA IN CARICO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PESCHERECCI

Indicazioni operative

Premessa

Con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 si è data attuazione alla Direttiva 2000/59/CE riguardante gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, con le conseguenti modalità di conferimento, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento.

Il Decreto è finalizzato a ridurre gli scarichi in mare, ottimizzando la disponibilità ed utilizzazione degli impianti portuali. La normativa si applica alle navi, compresi i pescherecci, che fanno scalo in un porto dello Stato Italiano ed individua nel **Comandante** della nave e quindi del peschereccio, quale responsabile dell'unità, il soggetto "produttore e detentore dei rifiuti" e quindi destinatario di una serie di obblighi ed adempimenti nella "gestione dei rifiuti".

Indicazioni Operative e comportamentali

Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nelle singole ordinanze delle Capitanerie di Porto, relative all'adozione del **Piano** ed eventualmente altre disposizioni contenute nei **Regolamenti** di cui sopra, si riepilogano di seguito alcune indicazioni operative e comportamentali che si ritiene utile fornire agli armatori e comandanti dei pescherecci al fine di metterli nelle condizioni di meglio osservare le disposizioni della recente normativa in materia di rifiuti ed evitare situazioni che possono comportare l'applicazione di sanzioni, anche di rilevante entità.

- Innanzi tutto occorre far riferimento ad alcune utili **definizioni** (art.2 del D.Lgs. 182/2003):
 - **Rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti prodotti dalla nave compresi i pescherecci (art. 3 del D.Lgs. 182/2003), sono i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV, V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico.
 - **Residui del carico:** sono i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave, nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico e pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio, qualora le



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

stesse vengano a contatto con il carico o i suoi residui; tali residui comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoruscite.

- **Marpol 73/78:** convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, come modificata dal protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27.11.2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662.
 - **Impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile posta all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero e allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi o dai pescherecci.
 - **I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico** sono da considerarsi rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (legge Ronchi) e successive modificazioni.
- Le disposizioni del D.Lgs. 182/2003 si applicano alle navi, compresi i **pescherecci** che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato.
 - Ogni porto è dotato di **impianti e di servizi portuali di raccolta di rifiuti** (art. 4 del D.Lgs. 182/2003) prodotti dalle navi e dei residui del carico, adeguati secondo la classificazione del porto stesso, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, per la salvaguardia dell'ambiente e per la salute umana.
 - Presso ogni porto è operante un **Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti** (art. 5 comma 4 del D.Lgs. 182/2003) elaborato dalle Autorità Portuali o in mancanza dalle Autorità Marittime, ed adottato, in quest'ultimo caso, con Ordinanza del Comandante del Porto, d'intesa con le Regioni competenti.

Il Piano contiene:

- La valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta;
- La descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- La descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- La descrizione del sistema di determinazione delle tariffe;
- La sintesi della normativa di riferimento;
- L'indicazione della persona o delle persone responsabili dell'attuazione del Piano;
- Le iniziative finalizzate a promuovere la necessaria informazione degli utenti;
- La descrizione della modalità di tenuta e registrazione dei registri di carico e scarico.

Detto Piano sarà aggiornato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti o di cambiamenti operativi, significativi, nella gestione del porto stesso.



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

In ogni caso è da tenere in debita considerazione che le Autorità Marittime, nelle more dell'approvazione dei Piani, da parte delle rispettive Regioni, hanno comunque emanato proprie **Ordinanze da rispettare**, in materia di gestione dei rifiuti in ambito portuale.

- **Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti** (art.14 comma 1 del D.Lgs. 182/2003): l'Autorità marittima competente fornisce al comandante della nave un documento informativo che deve contenere l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta, l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, la descrizione delle procedure di conferimento, la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione, le procedure di segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta.
- **Regime tariffario:** gli oneri relativi agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei rifiuti del carico sono coperti da **tariffa** (art. 8 del D.Lgs. 182/2003) determinata dall'Autorità Marittima.
- **Per i pescherecci, in considerazione della ridotta quantità e delle particolarità di rifiuti prodotti, l'Autorità Marittima definirà una tariffa ridotta, più favorevole non correlata alla quantità dei rifiuti prodotti** (art.8 comma 4 del D.Lgs. 182/2003)

E' opportuno tenere presente che i rifiuti raccolti accidentalmente durante l'attività di pesca devono essere conferite con le modalità indicate nel Piano ma non comportano l'obbligo della corresponsione della tariffa (art. 8 comma 5 del D.Lgs. 182/2003).

- **Registro di carico e scarico** (di cui all'allegato I del D.Lgs. 182/2003): i Comandanti e/o Armatori dovranno tenere a bordo dei pescherecci un **registro di carico e scarico** sul quale dovranno essere annotate le operazioni di prese in carico e di conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie, dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.
Il Registro è stato predisposto da questa Associazione al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti e le annotazioni previste. In particolare, sullo stesso dovrà essere annotata la tipologia del rifiuto (riportando il codice che la identifica), le date e i quantitativi di presa in carico e scarico e la modalità di conferimento/smaltimento (riportando il codice che la identifica), infine la ditta fornitrice del materiale preso in carico e quella che provvede alla raccolta e smaltimento.
Il registro convalidato dalla Capitaneria di Porto, è composto di pagine numerate, ognuna delle quali dovrà essere vidimata con la sigla del Comandante dell'unità di pesca. Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, abrasioni o cancellature e di effettuare le predette annotazioni entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui si effettuano le operazioni di carico o conferimento/smaltimento.



COLDIRETTI
IMPRESAPESCA

- **Obblighi per i consumatori e i fornitori (utilizzatori):** la raccolta e lo smaltimento dei fusti /contenitori metallici o plastici contenenti gli oli lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci, nonché dei relativi filtri, dovrà essere garantita nel rispetto della normativa vigente, dagli stessi fornitori (utilizzatori); pertanto, all'atto della consegna da parte dei fornitori, i predetti fusti o contenitori dovranno essere presi in carico, con relativa annotazione sui registri di carico e scarico, da parte dei comandanti (consumatori). La restituzione degli stessi fusti o contenitori al fornitore dovrà essere comprovata, dalla "firma per ricevuta" apposta dal fornitore sul medesimo registro.

Obblighi, divieti, sanzioni, prescrizioni e adempimenti a carico dei pescherecci

- E' fatto assoluto divieto, nelle aree di giurisdizione dei Compartimenti Marittimi di:
 - a) Gettare rifiuti di ogni genere nelle acque portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo;
 - b) Accumulare rifiuti di qualsiasi genere a bordo delle unità di pesca ormeggiate;
 - c) Depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle aree portuali, comprese quelle date in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, rifiuti piombosi, ecc....);
 - d) Introdurre nei cassonetti, ubicati negli ambiti portuali (destinati alla raccolta diversificata di oli esausti, batterie di piombo esaurite, rifiuti piombosi, filtri) materiali, sostanze o rifiuti di tipologia diversa da quella specifica di destinazione degli stessi.

Si ricorda che la violazione dei detti divieti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 50 e 51 del D.lgs. 22/97, comporta l'obbligo della rimozione, recupero e smaltimento degli stessi rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate, unitamente al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi.

Il Comandante di un peschereccio che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, ovvero non detiene a bordo e compila le prescritte annotazioni sul registro di carico e scarico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 500,00 (art.13 comma 4 del D.Lgs. n. 182/2003).

Ispezioni (art. 11 del D.Lgs. N. 182/2003):

L'Autorità Marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli art. 7 (Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave) e 10 (Conferimento dei residui del carico) del precitato Decreto Legislativo.

